

Allegato "C" alla Raccolta n. 3172

**STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RA-
DIOTELEVISIVI - APS - ETS"**

ART.1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve, anche, "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - APS - ETS", con sede legale in Roma, Via Andreoli n. 2.

L'Associazione continuerà ad utilizzare la denominazione "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 - OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITA'

L'associazione di promozione sociale è disciplinata

dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In particolare, l'Associazione svolge attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali rispetto a queste ultime e strettamente connesse alle attività in appresso specificate, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività che Associazione Utenti Dei Servizi Ra-

diotelevisivi - APS - ETS si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti.

L'associazione, che non ha fini di lucro, ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, prestando particolare attenzione ai consumatori ed utenti dei servizi radiotelevisivi.

L'Associazione tutela i diritti riconosciuti e garantiti dall'art. 2 del d. lgs. 206/2005 e s.m.i., nonché il diritto all'assistenza, alla protezione dell'ambiente e del territorio, del patrimonio artistico e culturale.

Strumenti privilegiati per il raggiungimento degli scopi sociali sopra richiamati, sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

1. raccolta di informazioni, documentazioni, conoscenze inerenti la storia e gli artisti del settore Radio televisivo;

2. ricerche scientifiche e documentarie anche mediante la creazione di Centri Studio e seminari in

cui esaminare tematiche connesse al settore dell'ambiente e del territorio;

3. promuovere l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati all'ambiente ed al patrimonio artistico e culturale;

4. attività di divulgazione, informazione e promozione attraverso pubblicazioni, seminari e la gestione di un portale informatico;

5. sensibilizzazione delle istituzioni locali e collaborazione con le stesse, favorendo e promuovendo una continua interrelazione, per le finalità di cui sopra, con la Concessionaria del Servizio radio-Televisivo.

L'associazione tutela, altresì, il diritto all'assistenza, e segnatamente ed in via esemplificativa, l'accesso all'offerta televisiva delle persone con ridotte capacità sensoriali e con disabilità e ciò nel quadro di una adeguata rispondenza del Servizio pubblico generale radiotelevisivo al rispetto delle normative antidiscriminatorie enunciate nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid; nonché l'accesso all'offerta televisiva dei

bambini e degli anziani.

In tale azione finalizzata a promuovere un'offerta televisiva rispettosa dei diritti di cui l'Ente si fa promotore, l'Associazione tutela e favorisce l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati anche alla gestione delle situazioni emergenziali legate al territorio all'Ambiente, sollecitando interventi radio-televisivi incentrati ed in coordinamento con la Protezione civile.

L'associazione, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 296/05, e con precipuo riferimento ai diritti sopra elencati e a quelli di seguito specificati, promuove campagne di educazione e promozione culturale, monitorando la qualità e quantità della programmazione e del servizio erogato dalla concessionaria pubblica.

L'Associazione tutela, quindi, il diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione, il diritto ad un'informazione pluralistica, obiettiva ed imparziale, il diritto alla tutela dei minori, la parità di accesso ai mezzi di informazione promuovendo, tra l'altro e compatibilmente con le finalità statutarie:

1. l' arricchimento del contenuto educativo della

programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o pre-scolare;

2. il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed internazionale;

3. il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l'offerta di canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;

4. studi, iniziative giuridiche ed attività di informazione dell'opinione pubblica, tesi alla salvaguardia ed all'attuazione dei diritti e degli interessi degli utenti della programmazione radiofonica e televisiva, pubblica e privata;

5. ogni iniziativa utile all'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di informazione ed alla valorizzazione del ruolo dei cittadini ed utenti quali soggetti partecipi dei processi comuni-

cativi, con particolare attenuazione al rapporto fra l'offerta e la domanda di informazione anche in relazione ad esigenze specifiche, socialmente rilevanti, di determinate fasce di utenza;

6. lo svolgimento di qualsiasi iniziativa di intervento, sia presso l'opinione pubblica che presso gli organi istituzionali, al fine di garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze culturali, sociali, politiche e religiose, nonché il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo per categorie e minoranze;

7. la sorveglianza affinché l'uso del mezzo radiotelevisivo si svolga nel costante rispetto della disciplina giuridica nazionale e internazionale vigente, con particolare attenzione alla protezione dei diritti ed interessi degli utenti e dei consumatori anziani, dei minori e di tutti coloro i quali versano in condizioni di disagio economico, sociale o psicofisico.

8. lo svolgimento di un'azione di monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalla concessionaria pubblica, in relazione alle esigenze di una gestione aziendale improntata a criteri di economicità, imparzialità efficienza, buona amministrazione e ri-

spetto degli interessi generali e collettivi;

9. l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, conferenze ad incontri di studio multidisciplinari sulle tematiche relative alle comunicazioni di massa ed, in particolare, allo strumento radiotelevisivo;

10. lo svolgimento di un'azione di controllo su prezzi e tariffe ed, in particolare, vigilare sulla retta determinazione del prezzo del canone di abbonamento radiotelevisivo e la promozione e/o la partecipazione ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi collettivi e/o individuali di utenti e consumatori;

11. la promozione di iniziative e di interventi presso l'opinione pubblica e gli organi istituzionali, al fine di sollecitare interventi normativi a tutela degli interessi collettivi e l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione nazionale con le norme comunitarie e con quelle di altri paesi europei ed extraeuropei;

12. la promozione di tutte le iniziative sociali, amministrative e giudiziarie utili al perseguimento dell'oggetto dell'associazione.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione

di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ART.3 - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI" articola la propria struttura organizzativa a livello centrale ed a livelli regionali.

Fanno parte dell'organizzazione centrale (o nazionale) i soci fondatori non dimissionari e quelli ordinari che si riconoscono negli scopi di cui all'art.2 e che avranno presentato domanda di ammissione.

Fanno invece parte delle sedi regionali tutti i soci, siano essi persone fisiche, e giuridiche ed associazioni locali residenti ed aventi sede in ciascun ambito territoriale che avranno presentato domanda di ammissione e si riconoscono negli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

Ciascuna struttura regionale è diretta da un Responsabile nominato dal Presidente nazionale e la gestisce secondo i principi stabiliti dal presente Statuto e delle vigenti leggi, in materia di associazione

o.n.l.u.s. a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Le sedi regionali sono soggetti autonomi ed indipendenti con proprio patrimonio destinato al perseguimento dei fini associativi non lucrativi, di utilità sociale e collettiva.

Le sedi regionali hanno la titolarità diretta ed esclusiva dei rapporti di contenuto patrimoniale e ad esse non si estendono eventuali obbligazioni della struttura nazionale né sul loro patrimonio può in alcun modo avanzare pretese la struttura nazionale o terzi, fatta eccezione da specifici accordi.

Ciascun responsabile della sede regionale dell'associazione viene revocato da suo incarico con insindacabile decisione del Presidente nazionale.

ART. 4 RACCOLTA FONDI

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche

che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità.

I soci si classificano in soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari.

1. Soci Fondatori: cioè il nucleo composto da coloro che di fatto hanno promosso e fondato l'Associazione, anche se non firmatari dell'atto costitutivo; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano;

2. Soci Effettivi: cioè coloro che svolgano concrete attività, per il perseguimento degli scopi associativi; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano.

3. Soci Sostenitori: cioè individui concretamente disponibili a contribuire finanziariamente e/o con la loro attività professionale o con altro tipo di lavoro alla vita dell'associazione;

4. Soci Onorari: cioè coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, scelti tra coloro che si siano particolarmente distinti nella tematica della tutela degli utenti radiotelevisivi; essi non devono pagare quote.

Si diventa Soci Effettivi o Sostenitori previa do-

manda e tramite insindacabile decisione del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni previste per le diverse iniziative; partecipano di diritto a conferenze ed incontri, sono invitati a presentare proposte e a collaborare.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alle attività social sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative. Ogni socio usufruisce in modo gratuito dei servizi che l'associazione svolge a termine di Statuto. La qualifica di socio non è cedibile, né trasmissibile. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Ogni socio deve adempiere i seguenti doveri:

- operare attivamente per affermare e divulgare i principi, gli indirizzi, le iniziative e le idee promosse dall'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi APS nell'esercizio dei propri compiti statutari;
- partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni

dei consumatori e dei cittadini utenti;

- collaborare alla formulazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;

- versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le quote ed i contributi associativi secondo le modalità e gli importi stabiliti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, sito internet o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dalla normativa vigente;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per le quote ed i contributi versati all'associazione ed i contributi versati all'associazione nazionale attinenti alle sedi regionali e periferiche, l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi trattiene il 25% del loro ammontare per fare fronte agli oneri e spese di gestione.

Il residuo 75% dell'incasso viene invece accreditato nelle casse delle organizzazioni regionali e locali.

ART.5 BIS - DECADENZA DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

L'esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'associato oltre ai casi regolati dalla legge, può essere escluso ovvero qualora il socio non osserva le disposizioni dello Statuto e di regolamenti interni, quando non osserva le deliberazioni e le determinazioni prese dagli Organi statutari, ovvero quando non versa la quota associativa o pone in essere condotte non in linea o non compatibili con le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento annullare la delibera di esclusione e reintegrare il socio.

Il recesso per avere efficacia deve essere comunica-

to per iscritto almeno sessanta giorni prima dello scadere dell'anno successivo.

In ogni caso di esclusione, recesso, o morte nulla sarà dovuto al socio e/o ai suoi aventi causa.

ART.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Ordinaria;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Segretario Generale;
4. il Presidente;
5. l'Organo di controllo;
6. l'Organo di revisione.

ART.7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi in regola con i pagamenti delle quote, i Soci Sostenitori che abbiano dato reale contributo finanziario ed operativo, i Soci Onorari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante lettera o fax o comunicazione diretta o e-mail o avviso affisso all'ingresso della sede, almeno quindici giorni prima, ovvero pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere

saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea generale sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo degli associati che la costituiscono.

Le modalità di partecipazione e di votazione saranno disciplinate con il regolamento attuativo di questo statuto.

E' consentito lo svolgimento dell'assemblea mediante video conferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute medesime.

E' consentita la manifestazione del voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica, e purché il votante sia identificabile con certezza per la qualità di socio.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente di propria iniziativa, sentito il Segretario Generale.

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento legittimo, dal Vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Segretario Generale.

L'Assemblea nazionale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno per:

1. approvare il Bilancio di previsione annuale con l'annessa relazione del Consiglio direttivo;
2. approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno decorso;
3. deliberare sulla eventuale destinazione degli utili di capitale, secondo quanto prescritto dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Assemblea nazionale è altresì competente per:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario Generale;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitu-

tivo o dello statuto dando, se lo ritiene, mandato o delega al Presidente nazionale dell'Associazione od al Consiglio direttivo a provvedere con proprie determinazioni;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché la devoluzione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata, in prima convocazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di partecipazione e di voto, ovvero

su iniziativa motivata del Presidente nazionale. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci presenti e votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvo che per lo scioglimento anticipato dell'Associazione nel qual caso è richiesto il voto favorevole di almeno il Settantacinque per cento dei soci partecipanti e votanti.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto a cura del segretario dell'assemblea verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea.

Art.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'associazione, dal Segretario Generale e da tre a cinque membri eletti.

E' eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'articolo sette.

Rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Nel caso di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, non più di un membro l'anno potrà essere sostituito su scelta insindacabile dei due terzi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante lettera o fax o e-mail oppure comunicazione diretta.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità della sua costituzione e delle sue votazioni è necessario che siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri che per legge non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà, pertanto, compiere tutti gli atti che interessano l'associazione sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo delibera, a maggioranza, anche proposte per gli interventi straordinari da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea soci.

Il particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- predispone, sentito il Segretario Generale, e redige il bilancio di previsione annuale con la rela-

zione esplicativa e quello consuntivo dell'anno precedente;

- predispone, sentito il responsabile legale nazionale, le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo dell'associazione ed adotta i regolamenti interni necessari per la buona e corretta gestione e funzionamento dell'associazione, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- esamina in ogni suo aspetto le iniziative sulla politica del consumerismo nei confronti delle Istituzioni e delle controparti;

- formula il programma annuale dell'associazione sulla base delle direttive e degli indirizzi approvati dall'assemblea sociale;

- istituisce, su prova vincolante del Presidente dell'associazione concertata con Segretario Generale, le Aree operative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Uffici, i Comitati tecnico-scientifici e Sezioni tematiche sulle attività dell'Associazione stabilendone organizzazione, compiti ed attribuzioni funzionali.

Ha il potere di irrogare eventuali sanzioni disciplinari ai soci per inadempiere statutarie, avverso le quali è ammesso ricorso entro giorni trenta al Collegio dei probiviri che deciderà con i poteri del

Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta - di presenti, ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo, su proposta vincolante del Presidente dell'associazione, può porre il veto avverso gli atti degli Organi regionali e periferici che si pongono in conflitto con la legge, il presente Statuto ed i principi da esso scaturenti, con i Regolamenti e le Delibere dell'assemblea e dello stesso Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, ed ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta motivata richiesta dal Segretario Generale o da almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'adunanza.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Presidente del Consiglio direttivo, in quanto Presidente dell'Associazione, rappresentata la stessa di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il compito di coordinare l'attività e di promuovere ogni ini-

ziativa necessaria ed opportuna per il buon andamento dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'assemblea dei soci unitamente al conto consuntivo corredato del parere dei Revisori dei conti, se nominati nei modi previsti dallo Statuto.

E' infine competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell'Associazione, tra quest'ultima ed i soci e fra i soci stessi in relazione però ai soli rapporti sociali inerenti e connessi con le finalità e le attività proprie dell'associazione.

ART.9 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro ai sensi dell'articolo otto del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Segretario generale ha il ruolo di tesoriere e responsabile delle funzioni amministrative, legalmente e davanti a terzi. Egli deve predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria, previo esame del Consiglio Direttivo. Il Segretario può pretendere, nell'esecuzione di una o più iniziative amministrative per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tut-

ti i membri del Consiglio; per quella o quelle iniziative finanziarie particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Segretario Generale.

Il Segretario Generale collabora ed aiuta il Presidente nell'esecuzione e nel coordinamento delle delibere del Consiglio, alla direzione ed al coordinamento delle riunioni e delle assemblee ed in tutte le funzioni del Presidente; in caso di assenza del Presidente, il Segretario Generale ne fa le veci, assumendone responsabilità e prerogative.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro, ai sensi dell'articolo sette del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione; dà esecuzione e coordinamento alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede tutte le riunioni ed assemblee.

Il Presidente può pretendere, nella esecuzione di una o più delibere particolari per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio, per quella o quelle

delibere particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Presidente.

Esso può adottare le eventuali deliberazioni di urgenza, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed 'istituisce le Delegazioni, le Commissioni di Studio ed i comitati tecnici con i loro responsabili, in seno od esterni ai Comitati Scientifici. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Segretario o ad altri membri del Consiglio.

Studia e avanza, di concerto col Segretario generale, proposte di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte di riferimento.

Ha il potere di nominare, revocare, sospendere o commissariare i Responsabili delle sedi regionali dell'associazione istituite sul territorio nazionale.

ART.11 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.13 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti li-

bri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.14 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali (che sono stabilite dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di soci), dagli eventuali contributi pubblici e privati e donazioni di ogni entità e dagli eventuali beni, mobili od immobili, acquisti per il conseguimento delle finalità

sociali; lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo due del presente Statuto ed a quelli ad essi direttamente connessi.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ed inerenti.

ART.15 - ESERCIZI E RENDICONTI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. L'eventuale residuo attivo del bilancio ve essere devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva;
2. il rimanente a disposizione per promuovere nuove iniziative comunque rientranti tra gli scopi sociali di cui all'articolo due del presente statuto. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di

altre Associazioni/Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.16 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 17 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 18 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di vo-

lontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.19 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART.21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico; in materia di Associazioni di tutela dei consumatori dell'ambiente e in materia di Associazioni di volontariato.

Le strutture regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute in questo Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri statuti.

Le norme statutarie e regolamentari delle citate strutture periferiche in contrasto con quelle dello Statuto nazionale sono inefficaci nei confronti dell'Associazione nazionale, degli associati o dei terzi.

L'inefficacia è dichiarata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

F.to: ALESSIA STABILE

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)